

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

**recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti**

[notificata con il numero C(2008) 8442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/962/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta <sup>(2)</sup> si applica fino al 4 maggio 2009.
- (2) La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori <sup>(3)</sup> si applica fino al 31 marzo 2009.
- (3) La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE <sup>(4)</sup>, si applica fino al 31 maggio 2009.
- (4) La decisione 2002/740/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE <sup>(5)</sup> si applica fino al 28 febbraio 2009.

- (5) La decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE <sup>(6)</sup> si applica fino al 28 febbraio 2009.
- (6) La decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer <sup>(7)</sup> si applica fino al 30 aprile 2009.
- (7) La decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili <sup>(8)</sup> si applica fino al 30 aprile 2009.
- (8) In conformità al regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni sopraelencate.
- (9) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di validità deve essere prorogato di 7 mesi per le decisioni 2002/255/CE e 2002/371/CE, di 8 mesi per la decisione 2001/405/CE, di 10 mesi per la decisione 2002/740/CE, di 13 mesi per le decisioni 2005/341/CE e 2005/343/CE e di 15 mesi per la decisione 2002/741/CE.
- (10) Le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE devono essere modificate di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.<sup>(4)</sup> GU L 133 del 15.5.2002, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU L 236 del 4.9.2002, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo “prodotti di tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 gennaio 2010.»

*Articolo 2*

L'articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»

*Articolo 3*

L'articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2009.»

*Articolo 4*

L'articolo 5 della decisione 2002/740/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2009.»

*Articolo 5*

L'articolo 5 della decisione 2002/741/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “carta per copia e carta grafica” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010.»

*Articolo 6*

L'articolo 3 della decisione 2005/341/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010.»

*Articolo 7*

L'articolo 3 della decisione 2005/343/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010.»

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*